

ORDINANZA N. 01/2016 del 11.02.2016

Oggetto: Regolamentazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente nell'ambito territoriale di competenza dell'aeroporto di Napoli Capodichino.

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Campania,

- Visti** gli articoli 692, 693, 705, 718 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. del 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** l'atto di convenzione n. 50 del 9/12/2002 per l'affidamento alla GE.S.A.C. S.p.A. della gestione dei beni del demanio aeronautico civile di Napoli (Convenzione di gestione totale);
- Visto** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista** la proposta del Gestore aeroportuale di regolamentazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente all'interno del sedime aeroportuale di Napoli, sollecitata con nota n. COM/PCR/03/2016 del 18/01/2016, con la quale GE.S.A.C. S.p.A. ha previsto specifiche aree per l'accumulo e la sosta temporanea delle vetture taxi e delle vetture adibite a noleggio con conducente, di seguito richiamate come NCC. Tale destinazione si è resa necessaria per ottimizzare l'uso degli spazi destinati alla circolazione e parcheggio veicoli nelle aree lato terra dell'aeroporto;
- Vista** la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea del 15 gennaio 1992, n. 21;
- Visto** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 che conferisce alle regioni ed agli enti locali le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale;

Vista l'Ordinanza della scrivente ENAC, n. 2/2015 del 29/01/2015 indicante che ogni attività a fini di lucro all'interno delle aree aeroportuali può essere svolta solo previo accordo scritto con il Gestore aeroportuale;

Considerato che, come da disposizioni del citato atto convenzionale, è la GE.S.A.C. S.p.A., all'interno del sedime aeroportuale, a definire ed attuare le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto di Napoli;

Considerato che il mantenimento in efficienza degli spazi, dei servizi e delle infrastrutture è per ENAC, autorità di polizia aeroportuale (art. 718 Codice della Navigazione), un interesse essenziale e che l'esercizio indiscriminato di attività non coordinate e finalizzate costituisce turbativa al normale e regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali, nonché fonte di pericolo per le attività aeroportuali;

Vista l'esigenza di disciplinare l'attività del servizio taxi e di quello NCC all'interno delle aree aeroportuali per evitare problemi di ordine e sicurezza pubblica;

Sentiti la Polizia Locale del Comune di Napoli e gli Enti di Stato interessati nel corso della riunione di CSA n.1/2016 del 4.02.2016;

ORDINA

Art. 1 La presente ordinanza si applica a tutte le aree, i locali, e infrastrutture ed alla viabilità ad uso pubblico del demanio civile dell'aeroporto di Napoli.

Art. 2 In ambito aeroportuale, sono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti aerei.

Art. 3 Costituiscono autoservizio pubblico non di linea di persone :
- il servizio di taxi con autovettura
- il servizio di NCC con autovettura.

Art. 4 Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo svolgimento avviene in luogo pubblico.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno delle aree appositamente attrezzate dal Gestore aeroportuale. L'utilizzo delle aree è obbligatorio.

Art. 5 In aeroporto il servizio di taxi è svolto da soggetti e autovetture in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal

fine le competenti autorità, compresa la Polizia locale del Comune di Napoli, potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.

Per una corretta e regolare gestione degli spazi aeroportuali messi a disposizione per il servizio taxi, è obbligatorio prevedere un servizio di coordinamento dei taxi che sarà affidato ad un unico soggetto, coordinatore, che, indicato dal Gestore, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla presente Ordinanza, operando con trasparenza e senza discriminazione.

Ai fini di un corretto utilizzo delle aree nonché dei servizi da assicurare, il Gestore stipula appositi accordi con il Comune di Napoli e con le associazioni di categorie per stabilire:

- il numero e il tipo di veicoli ospitabili;
- le modalità per lo svolgimento del servizio;
- i criteri per la determinazione delle tariffe per le corse da e per la città;
- le tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali messe a disposizione per il corretto svolgimento di quanto previsto nella presente ordinanza.

Il Gestore potrà prevedere e mantenere in efficienza un sistema gestionale di infrastrutture ed impianti così articolato:

- parcheggi accumulo taxi ed accumulo NCC con relativi manufatti di servizio se posizionati in aree decentrate dall'aerostazione;
- centrale remota di controllo dei flussi taxi;
- corsie preferenziali di accosto taxi all'aerostazione per i servizi dall'aeroporto.

Art. 6 Al soggetto preposto al coordinamento dei flussi di taxi è assegnato il compito di garantire la presenza nella corsia di accosto di n.10 (dieci) vetture trasferite dal polmone di accumulo. Tale coordinamento sarà attivo nelle ore di operatività dell'aeroporto coincidenti con l'arrivo del primo e dell'ultimo volo, approssimativamente dalle ore 06.00 alle ore 24.

Le n.10 (dieci) vetture autorizzate all'accosto per l'attesa dei passeggeri in arrivo sono esentate dai limiti temporali previsti dall'art. 1 della legge 22 marzo 2012 n. 33.

Per effettuare corse dall'aeroporto di Napoli, tutti i taxi dovranno preventivamente transitare e sostare dalle ore 06.00 alle ore 24 nel parcheggio accumulo ad essi dedicato per la lunga sosta fino alla chiamata da parte del coordinatore per il prelievo passeggeri presso la corsia di accosto dell'aerostazione. A tale disciplina non sono previste eccezioni.

Ogni taxi è tenuto a rispettare il numero di corsa progressivo assegnato dal coordinatore che a sua volta ha l'obbligo di verificarne l'adempimento e comunicare l'eventuale trasgressione al Gestore e alla Polizia locale del Comune di Napoli per le successive azioni.

È demandato alla Polizia locale il controllo dell'osservanza, da parte del singolo taxi, del turno di operatività assegnatogli in base al regolamento del Comune di Napoli.

È fatto divieto a qualsiasi conducente di taxi di mettere in atto comportamenti diretti ad alterare le ordinate operazioni di raccolta passeggeri che devono avvenire nel rispetto del numero progressivo assegnato per l'accesso nella corsia di accosto e senza alcuna discrezionalità nell'accettazione della corsa in base alla destinazione finale indicata dal cliente. Infatti, quest'ultimo comportamento ravvisa una fattispecie di "rifiuto di corsa" o "procacciamento di corsa" e come tale è sanzionabile secondo la normativa vigente, nonché il successivo art. 8.

Il taxi deve effettuare il trasferimento dal polmone di accumulo alla corsia di accosto all'aerostazione in massimo n.10 (dieci) minuti, trascorsi i quali, senza aver occupato la posizione di accosto, deve rientrare nel polmone di accumulo e ricevere un nuovo numero progressivo di coda.

In nessun caso ai taxi è consentita la sosta al di fuori della corsia di accosto e dell'area di accumulo. Quest'ultimo comportamento ravvisa la fattispecie di "procacciamento di corsa" e come tale è sanzionabile secondo la normativa vigente. Sono fatte salve le peculiarità del servizio Radio-Taxi che comunque dovrà operare nei 10 minuti previsti dalla ZTC.

È fatto tassativo divieto ai taxi di prelevare viaggiatori dall'aeroporto di Napoli al di fuori della corsia di accosto.

Art. 7 Il servizio di NCC ha lo scopo di soddisfare una utenza specifica che presenta, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. In questo caso lo stazionamento del mezzo deve avvenire all'interno della rimessa che è situata esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È consequenziale che il servizio di NCC dall'aeroporto di Napoli sono consentite solo se è presente una richiesta di servizio, già consegnata al conducente dalla rimessa. La richiesta deve indicare i termini del servizio e il riferimento del cliente atteso.

Il servizio di NCC è svolto da autovetture, non stabilmente operanti in aeroporto, in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia.

A tal fine le competenti autorità, compresa la Polizia locale del Comune di Napoli, potranno effettuare, in qualsiasi momento, le previste verifiche e controlli.

Considerata la natura e la quantità delle attività svolte in aeroporto dalle vetture NCC, il Gestore aeroportuale individuerà, dietro corrispettivo, idonea area di sosta, posta nelle vicinanze dell'aerostazione arrivi per le autovetture che attendono l'arrivo dell'utenza. L'accesso in tale area sarà esclusivo e facilmente individuabile, l'utilizzo sarà disciplinato con accordi sottoscritti dal Gestore e le associazioni di categorie per stabilire:



- il numero e il tipo di veicoli ospitabili;
- le modalità per lo svolgimento del servizio;
- i criteri per la determinazione delle tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali e di quanto previsto nella presente ordinanza.

Nel caso in cui fosse necessario prevedere un polmone di accumulo anche per le vetture NCC, il Gestore, analogamente a quanto previsto all'art. 6, provvederà a nominare un coordinatore che assegnerà, in base alle richieste di prestazioni evidenziate e all'operatività dei voli, un progressivo di prenotazione per l'area di accosto. In tale ipotesi, il conducente NCC, n.15 (quindici) minuti prima dell'arrivo del volo, riceverà il numero progressivo di accesso in una area di accosto all'aerostazione per il prelievo della propria utenza che dovrà essere identificata tramite la richiesta di contratto avanzata.

È fatto divieto al conducente NCC di acquisire utenza in loco per effettuare il trasporto dall'aeroporto di Napoli.

Art. 8 L'inosservanza da parte dei taxi, delle vetture NCC e comunque di tutti coloro a cui vengano formalmente contestate dagli organi preposti le fattispecie di procacciamento, di mancata osservanza dell'obbligo di prestazione, di interruzione immotivata della stessa, di alterazione di tariffe, di prelievo irregolare di clienti in difformità alle procedure definite dalla presente ordinanza, ove ciò non costituisca reato più grave, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono punite, ai sensi dell'art. 11 bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 9 L'inosservanza della presente Ordinanza è perseguibile secondo le previsioni del Codice della strada.


Art.10 L'inosservanza al requisito che prescrive per lo svolgimento delle attività un accordo scritto con il Gestore è sanzionato in base al comma 1 dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 11 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art. 12 La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno 25 gennaio 2016

Napoli, 11 febbraio 2016

Il Direttore



Ing. Gennaro BRONZONE